

GRUPPO DI STUDIO SPORT E FISCO

- Commento alla Circolare AdE n. 7/E del 7/08/2026 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo.***
- Le nuove otto attività sportive dilettantistiche***

6 ottobre 2026

Dott. Andrea Gippone

Dott. Enrico Maria Vidali

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l'art. 148, c. 3, TUIR e l'art. 4, c. 4, DPR 633/1972



a) L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA | Il problema

Il problema. Le SSD di capitali e cooperative (art. 6, c. 1, lett. c), d.lgs. 36/2021) possono distribuire una parte degli utili (art. 8, cc. 3 e 4). L'art. 148, c. 8, TUIR esige invece il divieto assoluto di distribuzione.

Queste SSD possono fruire della decommercializzazione?

	Art. 8 d.lgs. 36/2021 (lucratività attenuata)	Art. 148, c. 8, lett. a), TUIR
Utili	Distribuibili in quota inferiore al 50%, con dividendo massimo pari all'interesse dei buoni postali fruttiferi + 2,5 punti (c. 3); facoltà esclusa per le coop a mutualità prevalente	Divieto di distribuzione, anche indiretta, durante la vita dell'ente
Capitale	Rimborso del capitale versato, anche rivalutato nei limiti del c. 3 (c. 4)	Divieto di distribuzione di fondi, riserve o capitale

- **Cosa è in gioco.** I corrispettivi specifici pagati da soci, associati e tesserati per attività istituzionali sono fuori campo IRES (art. 148, c. 3, TUIR) e IVA (art. 4, c. 4, DPR 633/1972).
- **Norma di raccordo.** Art. 36, c. 3, d.lgs. 36/2021: per ASD e SSD «senza fini di lucro» «resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3» TUIR.

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l'art. 148, c. 3, TUIR e l'art. 4, c. 4, DPR 633/1972



a) L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA | La risposta

Risposta. La decommercializzazione spetta **solo** se lo statuto contiene anche le clausole dell'art. 148, c. 8, TUIR, compreso il divieto assoluto di distribuire utili. La SSD che conserva le facoltà dell'art. 8, cc. 3 e 4, ne resta esclusa, ai fini IRES e IVA.

Il ragionamento dell'Agenzia

- **L'art. 36, c. 3, individua i destinatari dell'agevolazione, non deroga alle condizioni.** ASD e SSD senza fini di lucro rientrano tra i soggetti che possono applicare l'art. 148, c. 3, **ma l'agevolazione «rimane subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 8».**
- **Due nozioni di non lucratività.** L'art. 8 prevede un divieto di lucro «attenuato», **la norma fiscale invece prevede un divieto assoluto:** le SSD devono «integrare le clausole statutarie» degli artt. 7 e 8 «con quelle previste dal comma 8».
- **Continuità con la prassi.** La circ. 18/E/2018 chiedeva già alle SSD ex art. 90 L. 289/2002 di integrare lo statuto con le clausole dell'art. 148, c. 8.
- **Stessa regola vale per l'IVA.** Le conclusioni valgono per l'art. 4, c. 4, secondo periodo, DPR 633/1972, che richiama le stesse clausole (c. 7).

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l'art. 148, c. 3, TUIR e l'art. 4, c. 4, DPR 633/1972



b) LE CONSEGUENZE PRATICHE

In pratica. La SSD deve scegliere: conservare la possibilità di remunerare i soci e rinunciare alla decommercializzazione, oppure vietare per statuto ogni distribuzione e mantenerla.

- **SSD che conservano la facoltà distributiva.** Corsi, abbonamenti e altri corrispettivi specifici di soci e tesserati diventano proventi commerciali (IRES e IRAP); ai fini IVA sono operazioni rilevanti, con possibile esenzione ex art. 36-bis d.l. 75/2023 (Punto 5).
- **Per accedere al regime.** Modifica dello statuto per atto pubblico, con rinuncia espressa alle facoltà dell'art. 8, cc. 3, 4 e 4-bis: non basta omettere la clausola, perché la facoltà deriva dalla legge (così anche il Notariato).
- **Periodi dal 1° luglio 2023.** Chi ha applicato la decommercializzazione con statuto conforme al solo art. 8 è esposto al recupero delle imposte; è sostenibile la non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza (art. 10, c. 3, L. 212/2000).
- **Cosa resta.** Applicabilità della soglia di esenzione di 15.000 euro ed esclusione IRAP per i co.co.co. sportivi (art. 36, c. 6). Sulla L. 398/1991, e quindi sull'art. 25, c. 2, L. 133/1999 (Punto 7), la circolare tace: il Notariato ne dubita per le SSD che possono distribuire utili.

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l’art. 148, c. 3, TUIR e l’art. 4, c. 4, DPR 633/1972



c) COMMENTO | Criticità 1 di 6: la lucratività attenuata è un tratto del tipo SSD

In sintesi. È la legge ad attribuire alla SSD una lucratività attenuata. La circolare la tratta come una libera scelta statutaria e la sanziona con la perdita della decommercializzazione.

Cosa dice la circolare	Le SSD che vogliono la decommercializzazione devono «integrare» le clausole degli artt. 7 e 8 d.lgs. 36/2021 con quelle dell’art. 148, c. 8, TUIR, compreso il divieto assoluto di distribuire utili.
Cosa non considera	L’art. 7, c. 1-ter, d.lgs. 36/2021: alle SSD non si applicano le norme civilistiche sulla distribuzione degli utili, «fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, commi 3 e 4-bis». La circolare cita solo l’art. 7, c. 1, lett. d), e l’art. 8, cc. 3 e 4.
Perché non convince	La facoltà di distribuire una quota limitata degli utili è un elemento del tipo legale SSD, non una clausola facoltativa : il rispetto dell’art. 8 è anche condizione per l’iscrizione al RASD (art. 7, c. 1-quater).
Cosa comporta	Non basta tacere: la facoltà spetta «a prescindere dall’esistenza o meno di apposita previsione statutaria» (Notariato, Studio n. 29-2023/CTS, nota 23). Per accedere al regime serve una rinuncia espressa nello statuto.

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l’art. 148, c. 3, TUIR e l’art. 4, c. 4, DPR 633/1972



c) COMMENTO | Criticità 2 di 6: quale nozione di «senza fini di lucro»?

In sintesi. L’art. 36, c. 3, fa salva la decommercializzazione per le SSD «senza fini di lucro». L’Agenzia legge l’inciso con l’art. 148, c. 8, TUIR; il commento propone di leggerlo con il d.lgs. 36/2021.

Cosa dice la circolare	L’art. 36, c. 3, individua solo i destinatari: l’agevolazione «rimane subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 8». Le due nozioni di non lucratività si sommano.
Perché non convince	L’assenza di lucro degli enti sportivi è definita dalla legge speciale e successiva (artt. 7, c. 1, lett. d), e 8 d.lgs. 36/2021), che dovrebbe prevalere sulla norma generale e anteriore del c. 8. Il vecchio raccordo, l’art. 90, c. 18, lett. d), L. 289/2002, che imponeva il divieto assoluto, è stato abrogato.
La lettura del Notariato	L’inciso sarebbe frutto della «pigrizia del legislatore», che non ha considerato le società a lucro attenuato: le norme fiscali andrebbero adattate alla nozione civilistica di SSD. La circolare esclude questa lettura.
Cautela	Anche l’art. 148, c. 3, parla di associazioni e le SSD vi accedono solo per norma di estensione: l’argomento letterale, da solo, non è decisivo.

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l'art. 148, c. 3, TUIR e l'art. 4, c. 4, DPR 633/1972



c) COMMENTO | Criticità 3 di 6: il criterio «tutto o nulla»

In sintesi. Basta la clausola statutaria a far perdere il regime, anche alla SSD che non ha mai distribuito utili. È una regola sproporzionata, che nessuna norma prevede.

Cosa dice la circolare	Conta lo statuto: la SSD che conserva le facoltà dell'art. 8, cc. 3 e 4, è esclusa dalla decommercializzazione, ai fini IRES e IVA, a prescindere da quanto distribuisce in concreto.
Perché non convince	L'esclusione integrale colpisce anche chi non distribuisce nulla: un onere sproporzionato rispetto alla finalità antielusiva del c. 8, che è impedire la distribuzione di utili, non sanzionarne la sola possibilità.
Il modello di riferimento	L'art. 8 si ispira all'impresa sociale (dossier della Camera sullo schema A.G. 230): l'impresa sociale che distribuisce non perde il regime, sono detassati solo gli utili destinati a riserva (art. 18, c. 1, d.lgs. 112/2017). Stessa logica per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.).
La proposta	Al più dovrebbe essere tassata la quota di utili effettivamente distribuita, non l'intera attività svolta verso soci e tesserati.

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l’art. 148, c. 3, TUIR e l’art. 4, c. 4, DPR 633/1972



c) COMMENTO | Criticità 4 di 6: colpiti proprio i gestori di impianti

In sintesi. La legge ha l’evidente finalità di favorire la capitalizzazione delle società sportive, consente infatti una distribuzione più ampia proprio a chi gestisce impianti sportivi; la lettura dell’Agenzia fa pagare a questi enti il prezzo più alto.

Cosa prevede la legge	L’art. 8, c. 4-bis, d.lgs. 36/2021 consente di elevare fino all’80% la quota di utili distribuibile agli enti che gestiscono piscine, palestre e impianti sportivi come proprietari, conduttori o concessionari. L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Perché è critico	Sono gli enti che ricavano la parte prevalente dei proventi dai corrispettivi specifici di soci e tesserati, cioè quelli per cui l’art. 148, c. 3, TUIR vale di più. La facoltà ampliata è stata costruita per la categoria che, secondo il Punto 1, la paga più cara.
Cosa comporta	Per il principio di conservazione delle norme , una lettura che svuota il c. 4-bis è sospetta: chi se ne avvale perde la decommercializzazione. I numeri sono nell’esempio della palestra (slide d).

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l’art. 148, c. 3, TUIR e l’art. 4, c. 4, DPR 633/1972



c) COMMENTO | Criticità 5 di 6: incoerenze con il Punto 5 e con la L. 398/1991

In sintesi. Le stesse SSD sono enti «senza fine di lucro» per l’esenzione IVA del Punto 5, ma non per la decommercializzazione. Sull’accesso alla L. 398/1991 la circolare tace.

IVA: il Punto 5	Per l’esenzione dell’art. 36-bis d.l. 75/2023 tutti gli enti dell’art. 6 d.lgs. 36/2021, SSD comprese, sono «organismi senza fine di lucro». Cautela: la nozione IVA è unionale e la CGUE guarda alla distribuzione degli utili (C-174/00, C-488/18).
L. 398/1991: il dubbio del Notariato	L’art. 1 L. 398/1991 parla di associazioni «non aventi scopo di lucro» e l’art. 90, c. 1, L. 289/2002 di società di capitali «senza fine di lucro»: per il Notariato «sembrerebbero escludere» le SSD che possono distribuire utili.
La lettura opposta	Il prospetto di sintesi ritiene l’art. 8 compatibile con la L. 398/1991, che non richiede le clausole del c. 8; il Punto 7 riconosce l’art. 25, c. 2, L. 133/1999 alle SSD in regime 398 senza distinguere.
Cosa comporta	Questione aperta: la SSD che conserva la facoltà distributiva valuti con cautela l’opzione per la L. 398/1991 finché manca un chiarimento.

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l’art. 148, c. 3, TUIR e l’art. 4, c. 4, DPR 633/1972



c) COMMENTO | Criticità 6 di 6: silenzi della circolare e indicazioni operative

In sintesi. La circolare lascia senza risposta aspetti decisivi per gli statuti e non vincola né il contribuente né il giudice. Il Notariato suggerisce come muoversi.

Cosa non dice	Nulla sulle clausole di democraticità (art. 148, c. 8, lett. c) ed e)), da cui la stessa circ. 18/E/2018 esonerava le SSD, né sugli statuti già adeguati alla riforma entro il 31 dicembre 2023.
Valore della circolare	Non vincola contribuente e giudice (Cass., SS.UU., n. 23031/2007). La nota CONI del 17 agosto 2026 ne condivide però la lettura e indica, per l’IVA, il possibile ricorso all’esenzione dell’art. 36-bis d.l. 75/2023.
Il quadro secondo il Notariato	Diritto comune, sportivo e tributario non sono coordinati: una SSD iscritta al RASD e affiliata può vedersi negare i benefici fiscali (Studio n. 29-2023/CTS, § 3).
Cosa fare	«Rendere edotti i soci» per una scelta statutaria consapevole; verificare gli statuti federali, che talora impongono comunque l’assenza di lucro (es. golf e nuoto).

PUNTO 1 – SSD di capitali e cooperative: requisiti statutari per l'art. 148, c. 3, TUIR e l'art. 4, c. 4, DPR 633/1972



d) ESEMPIO COMPARATIVO | SSD a r.l. che gestisce una palestra

Ipotesi (importi annui): corsi e abbonamenti dei tesserati 300.000 euro; ingressi di non tesserati 50.000; sponsorizzazioni 30.000. Opzione L. 398/1991 (reddito al 3% dei proventi commerciali, limite 400.000 euro), che per A il Notariato ritiene dubbia.

	A – Statuto con lucratività attenuata	B – Statuto con divieto assoluto
Corsi e abbonamenti dei tesserati (300.000)	Proventi commerciali	Decommercializzati
Ingressi e sponsorizzazioni (80.000)	Proventi commerciali	Proventi commerciali
Proventi commerciali (limite 400.000)	380.000	80.000
Reddito forfetario (3%) → IRES (24%)	11.400 → 2.736	2.400 → 576
Distribuzione di utili ai soci	Ammessa nei limiti dell'art. 8, c. 3	Esclusa

- **Se i corsi salgono a 340.000 euro:** in A i proventi commerciali (420.000) superano il limite e dall'anno successivo si esce dalla L. 398/1991 (reddito analitico, IVA ordinaria); in B restano 80.000.

Importi ipotetici. Fonti: [circolare AdE n. 7/E/2026](#), Punti 1 e 5; [L. 398/1991](#); [nota CONI del 17 agosto 2026](#).

PUNTO 2 – Rimborsi forfetari ai volontari sportivi



Quesito dell'Ufficio: l'Ufficio chiede di sapere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, da riservare ai rimborsi forfetari, di cui all'articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2021, erogati a un volontario sportivo, che abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000 euro prevista dall'articolo 36, comma 68, del medesimo decreto legislativo, per effetto della percezione di compensi da lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo.

Risposta dell'AdE: l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto riportato nella norma, conferma che i rimborsi forfetari erogati al lavoratore sportivo che, nel medesimo periodo d'imposta, abbia già conseguito compensi da lavoro sportivo superiori a 15.000 euro, per effetto di somme corrisposte da altri enti sportivi in base a rapporti di lavoro autonomo, devono essere computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile.

PUNTO 2 – Rimborsi forfetari ai volontari sportivi



Normativa di riferimento

articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2021: il lavoro sportivo in ambito dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere a) e b) del predetto comma nei confronti del medesimo committente, ed in particolare:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

PUNTO 2 – Rimborsi forfetari ai volontari sportivi



Normativa di riferimento

articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021: i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile, ai fini fiscali, fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Per la quota eccedente tale limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, trovano applicazione le regole ordinarie di tassazione.

articolo 36, comma 6-bis, del D.Lgs. 36/2021: il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare, all'atto del pagamento, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

PUNTO 2 – Rimborsi forfetari ai volontari sportivi



Normativa di riferimento

articolo 29, del D.Lgs. 36/2021: disciplina la normativa in tema di rimborsi spese riconosciuti ai volontari sportivi. In particolare:

- Al comma 1 prevede che gli enti sportivi possano avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- Al comma 2 prevede che le prestazioni dei volontari sportivi non possano essere retribuite in alcun modo; tuttavia, al ricorrere delle condizioni previste dal citato comma 2, possono essere riconosciuti a questi ultimi «rimborsi forfetari» per le spese sostenute per attività svolte, nel limite complessivo di 400 euro mensili.

PUNTO 2 – Rimborsi forfetari ai volontari sportivi

Normativa di riferimento

E' tuttavia necessario che sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- Il rimborso venga erogato in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.;
- Siano state adottate, da parte dei predetti enti, apposite deliberazioni volte a individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .

A tale fine, gli enti eroganti sono tenuti a comunicare:

- i nominativi dei volontari che, nello svolgimento dell'attività sportiva, ricevono i rimborsi forfetari;
- l'importo corrisposto a ciascun volontario.

PUNTO 2 – Rimborsi forfetari ai volontari sportivi

Normativa di riferimento

La finalità della predetta norma risponde a due peculiarità:

- I rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi non eccedenti il limite complessivo di 400 euro mensili non concorrono a formare il reddito per il volontario sportivo percipiente. Il predetto limite deve intendersi riferito a ciascun volontario sportivo per le somme ricevute nell'anno solare di riferimento. Concorrono alla suddetta soglia i rimborsi forfetari erogati da parte di più soggetti nel corso nel medesimo anno solare;
- I rimborsi forfetari di cui trattasi, anche laddove non costituiscano reddito fiscalmente rilevante in capo al volontario sportivo, concorrono, tuttavia, al superamento del limite di non imponibilità previsto dal citato comma 6 dell'articolo 36 del d.lgs. n. 36 del 2021.

PUNTO 2 – Rimborsi forfetari ai volontari sportivi



Problematiche rimaste aperte

- 1) Non è ancora stato chiarito se occorre procedere con la predisposizione delle certificazioni uniche per l'anno in cui sono stati erogati i rimborsi spese forfetari, poiché, se così non fosse (come fino ad oggi sembra questo essere l'orientamento prevalente), allora la comunicazione nel Rasd rimane di fatto l'unico strumento a disposizione dell'Amministrazione per un possibile monitoraggio.
- 2) Non si capisce inoltre, come vada predisposta la dichiarazione dei redditi di un contribuente che abbia percepito sia compensi di lavoro sportivo che rimborsi spese forfetari, complessivamente superiori alla soglia dei 15.000 euro. Dal momento che i rimborsi spese non costituiscono reddito per il percipiente (ovviamente se non superiori a 400 euro mensili), pare che non debbano essere indicati, anche se in realtà gli stessi hanno subito sia il prelievo previdenziale che quello fiscale.

PUNTO 3 – Esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo



Quesito dell'Ufficio: l'Ufficio chiede di sapere se, nell'espressione «*compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo*», che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, rientrano anche le remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell'ambito del dilettantismo.

Risposta dell'AdE: l'Agenzia delle Entrate, conferma che, anche nel caso di lavoro sportivo dilettantistico svolto in forma subordinata, i compensi erogati rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021, e che pertanto beneficiano anch'essi dell'esclusione dall'imposizione entro il limite annuo complessivo di euro 15.000.

PUNTO 3 – Esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo



Normativa di riferimento

articolo 25, del D.Lgs. 36/2021: definisce il lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo, prevedendo espressamente che tale prestazione *può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.*

articolo 36, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 36/2021: i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile, ai fini fiscali, fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

L'agevolazione è pertanto legata alla natura oggettiva dell'attività svolta, senza operare alcuna distinzione o limitazione in base alla veste contrattuale adottata dalle parti.

PUNTO 3 – Esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo



Conseguenze

Ciò comporta il fatto che, nel momento in cui un ente sportivo deve erogare un compenso ad un lavoratore sportivo, deve acquisire preventivamente l'autocertificazione attestante:

- l'ammontare dei compensi sportivi, sotto forma di lavoro autonomo;
- L'ammontare dei compensi sportivi sotto forma di lavoro subordinato;
- eventuali rimborsi spese forfetari

sino a quel momento percepiti.

PUNTO 4 – Esclusione dalla base imponibile Irap dei compensi per collaboratori coordinati continuativi di carattere amministrativo-gestionale



Quesito dell'Ufficio: l'Ufficio chiede di sapere se la disposizione recata dall'articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021, che prevede la non concorrenza alla base imponibile IRAP, fino alla soglia di 85.000 euro, per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo sia applicabile anche ai compensi erogati da un ente sportivo dilettantistico per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Risposta dell'AdE: l'Agenzia delle Entrate, conferma che anche i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, al pari dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati ai lavoratori sportivi, se inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile *IRAP* di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

PUNTO 4 – Esclusione dalla base imponibile Irap dei compensi per collaboratori coordinati continuativi di carattere amministrativo-



Normativa di riferimento

articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021: ai fini della determinazione della base imponibile *IRAP*, prevede che, in ogni caso, *«tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»*.

Considerazione dell'AdE

La disposizione sopra richiamata opera un generico rinvio ai singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo, senza circoscrivere l'ambito applicativo dell'agevolazione IRAP a specifiche tipologie di compensi per collaborazioni coordinate e continuative, estendibile pertanto anche alle co.co.co di carattere amministrativo-gestionale.

PUNTO 4 – Esclusione dalla base imponibile Irap dei compensi per collaboratori coordinati continuativi di carattere amministrativo-gestionale



Conseguenze

I compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, al pari dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati ai lavoratori sportivi, se inferiori all'importo annuo di 85.000 euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

PUNTO 5 – Prestazioni sportive esenti (art. 36-bis d.l. 75/2023): dispensa da fatturazione e registrazione



a) L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA | Problema e risposta

Il problema. L'art. 36-bis d.l. 75/2023 esenta i servizi strettamente connessi con la pratica sportiva resi da organismi senza fine di lucro. La dispensa da fatturazione e registrazione dell'art. 36-bis DPR 633/1972 richiama però le sole operazioni esenti «ai sensi dell'art. 10». Vale anche per queste?

Risposta: sì, «per ragioni di carattere logico-sistematico».

- **Due norme con lo stesso numero.** L'esenzione sportiva è collocata fuori dall'art. 10 (art. 36-bis d.l. 75/2023); la dispensa (art. 36-bis DPR 633/1972) rinvia testualmente solo all'art. 10.
- **Requisiti dell'esenzione.** Servizi strettamente connessi con lo sport, compresi didattica e formazione; resi da organismi senza scopo lucrativo, compresi gli enti dell'art. 6 d.lgs. 36/2021; a favore di chi pratica lo sport o l'educazione fisica.
- **Il ragionamento.** L'esenzione recepisce l'art. 132, par. 1, lett. m), della direttiva 2006/112/CE, cioè la stessa norma unionale le cui esenzioni sono trasfuse nell'art. 10: va trattata come queste anche ai fini della dispensa.
- **Perimetro della dispensa.** Riguarda le sole operazioni esenti (esclusi oro da investimento, prestazioni sanitarie e di ricovero e cura); per le operazioni imponibili restano fatturazione e registrazione ordinarie.

PUNTO 5 – Prestazioni sportive esenti (art. 36-bis d.l. 75/2023): dispensa da fatturazione e registrazione



b) LE CONSEGUENZE PRATICHE

In pratica. Previa opzione, l'ente non fattura e non registra i servizi sportivi esenti, ma rinuncia a qualsiasi detrazione dell'IVA sugli acquisti, per almeno un triennio.

- **Dove serve.** Enti in regime IVA ordinario con servizi esenti: prestazioni a non tesserati e, dopo il Punto 1, corsi ai tesserati delle SSD prive del divieto assoluto di distribuzione. Per gli enti in L. 398/1991 il beneficio aggiuntivo è limitato.
- **Come si esercita.** Opzione per comportamento concludente (DPR 442/1997), comunicata nel quadro VO della dichiarazione IVA o nella dichiarazione di inizio attività; vincolo di almeno un triennio; la revoca si comunica nella dichiarazione annuale (c. 3).
- **Cosa resta.** Fattura se richiesta dal cliente; fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili (sponsorizzazioni, pubblicità); registrazione degli acquisti; dichiarazione IVA annuale anche senza operazioni imponibili (c. 2).
- **Il costo.** L'IVA sugli acquisti diventa indetraibile per intero, anche quella relativa alle operazioni imponibili (art. 36-bis, c. 2; ris. n. 16/E/2007): il pro-rata si azzerà.
- **Dal 1° gennaio 2027** la dispensa è disciplinata, con identico contenuto, dall'art. 94 del Testo unico IVA (d.lgs. 10/2026).

PUNTO 5 – Prestazioni sportive esenti (art. 36-bis d.l. 75/2023): dispensa da fatturazione e registrazione



c) COMMENTO | Criticità 1 di 3: una soluzione senza base testuale, anche dal 2027

In sintesi. Soluzione condivisibile nel risultato, ma la legge riserva la dispensa alle esenzioni dell'art. 10. L'Agenzia la estende in via interpretativa e il nuovo Testo unico IVA (d.lgs. 10/2026) non risolve il problema, il disallineamento permane.

Cosa dice la circolare	L'esenzione sportiva recepisce l'art. 132, par. 1, lett. m), della direttiva IVA, come le esenzioni dell'art. 10: «per ragioni di carattere logico-sistematico» anche chi la applica può avvalersi della dispensa.
Perché è critico	La dispensa richiama testualmente le operazioni esenti «ai sensi dell'art. 10». L'estensione è sistematica, non letterale: chi segue la circolare è tutelato (art. 10, c. 2, L. 212/2000: niente sanzioni né interessi), ma la lettura non vincola il giudice.
Dal 1° gennaio 2027	La dispensa passa nell'art. 94 TU IVA (d.lgs. 10/2026), che rinvia alle esenzioni dell'art. 37; l'esenzione sportiva è collocata nell'art. 169, c. 1, lett. o), tra le norme di coordinamento. Il disallineamento resta.
Cosa comporta	Seguire la circolare è sicuro sul piano sanzionatorio; servirebbe una modifica dell'art. 94 che richiami anche l'art. 169, c. 1, lett. o).

PUNTO 5 – Prestazioni sportive esenti (art. 36-bis d.l. 75/2023): dispensa da fatturazione e registrazione



c) COMMENTO | Criticità 2 di 3: il costo dell'opzione, che la circolare non dice

In sintesi. La circolare presenta la dispensa come una semplificazione, ma tace l'effetto principale: chi la sceglie perde ogni detrazione dell'IVA sugli acquisti per almeno tre anni.

Cosa dice la circolare	Solo che la dispensa riguarda le operazioni esenti e che per le operazioni imponibili restano fatturazione e registrazione.
Cosa dice la norma	Con la dispensa «il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni» (art. 36-bis, c. 2), anche per gli acquisti afferenti alle operazioni imponibili (ris. n. 16/E/2007). L'opzione dura almeno un triennio (c. 3).
Perché è critico	L'esenzione è obbligatoria: l'ente che ne ha i requisiti non può scegliere l'imponibilità e recupera l'IVA solo con il pro-rata. La dispensa azzerava anche questa quota.
Cosa comporta	Prima di optare si confronta il risparmio di adempimenti con l'IVA detraibile persa nel triennio: nell'esempio, 4.500 euro l'anno per un centro sportivo con sponsor.

PUNTO 5 – Prestazioni sportive esenti (art. 36-bis d.l. 75/2023): dispensa da fatturazione e registrazione



c) COMMENTO | Criticità 3 di 3: chi è «organismo senza fini di lucro»?

In sintesi. Per la legge italiana sono organismi senza fine di lucro tutti gli enti sportivi dilettantistici, anche le SSD che possono distribuire utili; per la Corte di giustizia UE no.

La norma interna	L'art. 36-bis d.l. 75/2023 include tra gli organismi senza fine di lucro «gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6» d.lgs. 36/2021, quindi anche le SSD a lucratività attenuata (art. 8, cc. 3 e 4).
La Corte di giustizia	La nozione è autonoma del diritto UE: gli organismi, «per tutta la loro esistenza, e anche al momento del loro scioglimento, debbano astenersi dal generare profitti per i loro membri» (C-488/18, citata dalla circolare al Punto 6).
Perché è critico	La circolare cita la sentenza ma non ne trae conseguenze; inoltre al Punto 1 nega a queste stesse SSD la decommercializzazione proprio perché possono distribuire utili. Due nozioni di non lucratività nello stesso documento.
Cosa comporta	Finché la norma interna resta invariata l'esenzione si fonda su di essa: l'interpretazione conforme alla direttiva non può spingersi contra legem. Il rischio è una futura modifica normativa, da segnalare alle SSD con facoltà distributiva.

PUNTO 5 – Prestazioni sportive esenti (art. 36-bis d.l. 75/2023): dispensa da fatturazione e registrazione



d) ESEMPIO COMPARATIVO | Conviene la dispensa?

La domanda. Due enti in regime IVA ordinario valutano la dispensa: quanta IVA detraibile perdono?

Importi annui	Centro sportivo con sponsor	Scuola di nuoto senza sponsor
1. Servizi sportivi esenti (art. 36-bis d.l. 75/2023)	450.000	200.000
2. Sponsorizzazioni imponibili	80.000 (IVA 17.600)	–
3. IVA sugli acquisti (utenze, manutenzioni, attrezzature)	30.000	12.000
4. Senza dispensa: pro-rata → IVA detraibile	15% → 4.500	0% → 0
5. IVA da versare: senza dispensa / con dispensa	13.100 / 17.600	0 / 0
6. Costo annuo della dispensa	4.500 (13.500 nel triennio)	0

- **Risultato:** per il centro con sponsor la dispensa costa 4.500 euro l'anno, vincolati per tre anni; per la scuola senza operazioni imponibili è una pura semplificazione, ma impone la dichiarazione IVA annuale.

Importi ipotetici; pro-rata arrotondato all'unità (art. 19-bis DPR 633/1972). Fonti: [circolare AdE n. 7/E/2026](#), Punto 5; [art. 94 TU IVA](#); [FiscoOggi](#).

PUNTO 6 – Cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a società professionistica: IVA ordinaria



a) L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA | Problema e risposta

Il problema. Il corrispettivo pagato da una società professionistica a un'ASD o SSD per la cessione del contratto di un atleta è esente da IVA come prestazione «strettamente connessa con la pratica dello sport» (art. 36-bis d.l. 75/2023)?

Risposta: no. È una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA: rientra tra le «cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto» (art. 3 DPR 633/1972).

- **Esenzioni di stretta interpretazione.** Per la CGUE l'art. 132, par. 1, lett. m), copre solo «talune» prestazioni (C-488/18), strettamente connesse e indispensabili alla pratica sportiva, i cui beneficiari effettivi siano persone che praticano lo sport (C-253/07).
- **Nessuna connessione con la pratica.** La cessione «attiene più propriamente all'aspetto economico-finanziario» dell'acquisizione dell'atleta: non è funzionale né indispensabile allo svolgimento dello sport.
- **Il beneficiario effettivo** non è chi pratica lo sport, ma la società professionistica, che attraverso l'acquisizione si avvarrà delle prestazioni dell'atleta.
- **Esito.** L'operazione resta fuori dall'esenzione per assenza dei presupposti ed è imponibile secondo le regole ordinarie (dal 2027, art. 10 Testo unico IVA).

PUNTO 6 – Cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a società professionistica: IVA ordinaria



b) LE CONSEGUENZE PRATICHE

In pratica. L'ASD o SSD fattura il corrispettivo con IVA (22% secondo la nota CONI e i primi commenti). Per la società professionistica l'imposta è detraibile: per il cessionario l'operazione resta neutra.

- **Attività IVA distinta.** Per le cessioni dei contratti (art. 26, c. 2, d.lgs. 36/2021) si applica il DPR 633/1972 «distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari» (art. 36, c. 3, 36/2021).
- **Enti in regime L. 398/1991.** La prassi professionale applica la detrazione forfettaria del 50% (art. 74, c. 6, DPR 633/1972); il raccordo con la separazione dell'art. 36, c. 3, 36/2021, non è chiarito.
- **Anche il prestito.** Il trasferimento temporaneo oneroso segue lo stesso trattamento della cessione definitiva.
- **Da non confondere: premio di formazione tecnica.** Le somme ex art. 31, c. 2, sono equiparate alle operazioni esenti dell'art. 10 e, per gli enti in L. 398/1991, non concorrono al reddito (art. 36, c. 4, 36/2021).
- **Periodi pregressi.** Chi ha applicato l'esenzione emette nota di variazione in aumento con addebito dell'IVA al cessionario (art. 26, c. 1, DPR 633/1972), che la detrae; sanzioni riducibili con ravvedimento.

PUNTO 6 – Cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a società professionistica: IVA ordinaria



c) COMMENTO | Criticità 1 di 3: conclusione corretta, ma senza le norme interne

In sintesi. La soluzione è condivisibile, ma si regge solo sulla giurisprudenza unionale: le norme interne che già assoggettano a IVA la cessione non sono richiamate.

Cosa dice la circolare	Esclude l'esenzione perché la cessione non è strettamente connessa con la pratica sportiva (CGUE, C-488/18 e C-253/07) e la qualifica come cessione di contratto (art. 3 DPR 633/1972).
Cosa manca	L'art. 36, c. 3, d.lgs. 36/2021 impone di applicare il DPR 633/1972 alle cessioni dei contratti «distintamente dalle altre attività esercitate»; l'art. 4 L. 398/1991 stabilisce che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti «sono soggette all'imposta sul valore aggiunto».
Perché conta	Sono proprio queste norme a porre i problemi che la circolare lascia aperti: l'aliquota (criticità 2) e il raccordo con il regime forfetario (criticità 3).
Cosa comporta	Per il passato la tesi dell'esenzione è difficile da sostenere e l'obiettivo incertezza è un argomento debole: conviene regolarizzare con ravvedimento.

PUNTO 6 – Cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a società professionistica: IVA ordinaria



c) COMMENTO | Criticità 2 di 3: quale aliquota?

In sintesi. La circolare stabilisce che la cessione è imponibile, ma non indica l'aliquota. Per gli enti in regime L. 398/1991 una norma speciale prevede un'aliquota ridotta.

Cosa dice la circolare	Nulla sull'aliquota: qualifica l'operazione come «prestazione di servizi rilevante agli effetti dell'IVA».
La norma speciale	L'art. 4 L. 398/1991 assoggetta all'aliquota del 9% le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dagli enti in regime forfetario; l'art. 10, c. 1, d.l. 41/1995 ha elevato al 10% le aliquote del 9%.
Le letture	Il dossier del Senato sul d.lgs. 36/2021 indica il 10%; la nota CONI e la maggior parte dei commenti il 22%; secondo altri il 9% è stato «adeguato all'aliquota ordinaria».
Cosa comporta	Questione aperta, da porre all'Agenzia. Su 50.000 euro, per l'ente in L. 398/1991: IVA 11.000 e versamento 5.500 con il 22%; IVA 5.000 e versamento 2.500 con il 10%. Per la società professionistica l'IVA resta detraibile.

PUNTO 6 – Cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a società professionistica: IVA ordinaria



c) COMMENTO | Criticità 3 di 3: regime L. 398/1991, imposte dirette e casi limite

In sintesi. Non è chiaro se l'ente in regime forfetario possa applicare la detrazione del 50% o debba liquidare a parte l'IVA della cessione. Restano aperti anche imposte dirette e casi limite.

Il nodo	L'art. 36, c. 3, d.lgs. 36/2021 impone di applicare il DPR 633/1972 alle cessioni «distintamente dalle altre attività esercitate». La prassi professionale applica invece la detrazione forfettaria del 50% (art. 74, c. 6, DPR 633/1972).
Quanto vale	Su 50.000 euro con IVA al 22%: con il forfait l'ente versa 5.500 euro; con la liquidazione separata 11.000 euro, meno l'IVA sugli acquisti afferenti.
Imposte dirette	L'art. 148, c. 3, TUIR, fatto salvo dall'art. 36, c. 3, non opera verso una società professionistica: il corrispettivo è commerciale. In L. 398/1991 le plusvalenze da cessione dei diritti sugli atleti si aggiungono al reddito forfetario (Euroconference).
Casi limite	Intermediazioni, servizi di scouting e sponsorizzazioni miste restano senza indicazioni (così anche il prospetto di sintesi).

PUNTO 6 – Cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a società professionistica: IVA ordinaria



d) ESEMPIO COMPARATIVO | Cessione del contratto per 50.000 euro

La domanda. Un'ASD cede a un club professionistico il contratto di un'atleta per 50.000 euro: cosa cambia?

Passaggio	Tesi dell'esenzione (respinta)	Circolare: ASD in regime 398	Circolare: ASD in regime ordinario
1. Fattura dell'ASD	50.000 esente	50.000 + IVA 11.000	50.000 + IVA 11.000
2. IVA pagata dalla professionistica	0	11.000, detraibile	11.000, detraibile
3. Costo netto per la professionistica	50.000	50.000	50.000
4. IVA versata dall'ASD	0	5.500 (detrazione 50%)	11.000 – IVA sugli acquisti
5. Incasso netto dell'ASD	50.000	55.500	50.000 + IVA detratta

- **Risultato:** l'IVA è neutra per la società professionistica; con il forfait della L. 398/1991 l'ASD trattiene 5.500 euro. Il rischio riguarda il pregresso: chi ha fatturato in esenzione deve regolarizzare.

Importi ipotetici; IVA 22%. Fonti: [circolare AdE n. 7/E/2026](#), Punto 6; [nota CONI](#); [FiscoSport](#) (art. 74, c. 6, DPR 633/1972).

PUNTO 7 – Art. 25, c. 2, L. 133/1999: detassazione dei proventi di due eventi l'anno estesa alle SSD



a) L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA | Il problema e la modifica normativa

Il problema. L'art. 25, c. 2, L. 133/1999 esclude dal reddito i proventi di due eventi l'anno, entro 51.645,69 euro, degli enti sportivi in regime L. 398/1991. Vale anche per le ASD e le SSD della riforma, comprese società di capitali e cooperative?

	Testo fino al 22 maggio 2026	Testo dal 23 maggio 2026
Soggetti	«associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva»	«associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)» d.lgs. 36/2021
Lettera a)	Proventi realizzati «dalle associazioni» in attività commerciali connesse agli scopi istituzionali	Inciso «dalle associazioni» soppresso
Condizioni	Opzione per la L. 398/1991; non più di due eventi l'anno; importo complessivo fino a 51.645,69 euro	Invariate

- **La novella.** Art. 9, c. 2-bis, d.l. 38/2026, inserito dalla legge di conversione n. 88/2026; in vigore dal 23 maggio 2026.
- **Le forme dell'art. 6, c. 1:** a) associazione senza personalità giuridica; b) associazione riconosciuta; c) società di capitali e cooperative.

PUNTO 7 – Art. 25, c. 2, L. 133/1999: detassazione dei proventi di due eventi l'anno estesa alle SSD



a) L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA | La risposta

La risposta: sì. Dal 23 maggio 2026 la detassazione spetta a tutti gli enti dell'art. 6, c. 1, lett. a), b) e c), d.lgs. 36/2021 che si avvalgono della L. 398/1991, comprese le società di capitali e le cooperative. Opera «ai fini IRES».

- **Proventi esclusi dal reddito.** a) Proventi «nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali»; b) proventi della raccolta pubblica di fondi conforme all'art. 143, c. 3, lett. a), TUIR, cioè «in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione» (circ. 18/E/2018, § 3.6).
- **Condizioni.** Opzione per la L. 398/1991; non più di due eventi l'anno; importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro (d.m. 10 novembre 1999).
- **Ratio.** La novella ha «attualizzato l'ambito soggettivo», «circoscrivendolo alla nuova platea degli enti sportivi dilettantistici» del d.lgs. 36/2021.
- **Effetto doppio.** Il beneficio si estende alle SSD; cade il vecchio riferimento alle associazioni riconosciute dal CONI, dalle Federazioni o dagli enti di promozione sportiva.

PUNTO 7 – Art. 25, c. 2, L. 133/1999: detassazione dei proventi di due eventi l'anno estesa alle SSD



b) LE CONSEGUENZE PRATICHE

In pratica. Le SSD in regime L. 398/1991 possono organizzare fino a due eventi l'anno con proventi esclusi dal reddito, alle stesse condizioni delle ASD. IVA e adempimenti restano invariati.

- **Fuori dal reddito e dal limite di 400.000 euro.** I proventi non entrano nella base del coefficiente del 3% né nel limite di proventi commerciali per restare nella L. 398/1991 (circ. 18/E/2018, §§ 3.1 e 3.7).
- **IVA dovuta.** L'agevolazione opera «solo agli effetti dell'IRES e non dell'IVA» (circ. 18/E/2018, § 3.6): sui proventi commerciali degli eventi si versa l'IVA con il forfait della L. 398/1991, pari al 50% dell'IVA incassata.
- **Rendiconto per ciascun evento.** Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con relazione illustrativa di entrate e spese (§ 3.6). Se manca, l'esclusione regge solo se i dati emergono dalla contabilità; altrimenti i proventi tornano nel 3% e nel limite (§ 6.8).
- **Le SSD prima della novella.** La circ. 18/E/2018 (§ 3.6) ammetteva già le SSD «senza fini di lucro», tramite l'art. 90, c. 1, L. 289/2002; ora il beneficio ha una base testuale diretta.
- **Chi resta fuori.** Le ASD iscritte al RUNTS, cui dal 2026 la L. 398/1991 non si applica più (art. 89, c. 1, lett. c), CTS), e gli enti in regime ordinario.

**PUNTO 7 – Art. 25, c. 2, L. 133/1999: detassazione dei proventi di due eventi
l'anno estesa alle SSD**



c) COMMENTO | Criticità 1 di 4: una norma abrogata e poi salvata

In sintesi. Pochi mesi prima della novella l'intero art. 25 era stato abrogato dal Testo unico versamenti e riscossione. La circolare non ricostruisce la vicenda, che incide sulla certezza del regime.

Cosa è successo	L'art. 241, c. 1, lett. cc), d.lgs. 33/2025 abrogava l'intero art. 25 dal 1° gennaio 2026. Il d.lgs. 192/2025 ha limitato l'abrogazione al c. 1 (ritenute sui compensi, trasfuse nel testo unico); il d.l. 200/2025 ha rinviato il testo unico al 1° gennaio 2027.
Cosa dice la circolare	Nulla: richiama solo la modifica del d.l. 38/2026 e il testo in vigore dal 23 maggio 2026.
Perché conta	Il c. 2 non ha mai cessato di essere in vigore: gli eventi del 2026 e degli anni successivi rientrano nella norma. La vicenda mostra però un regime esposto a riordini non coordinati, da monitorare.
Da correggere nel prospetto	L'abrogazione riguardava l'intero articolo, non i «commi 2 e 5». Il «testo previgente» citato («se percepiti in via occasionale e saltuaria», «raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità») riprende la formulazione in vigore fino al 9 dicembre 2000.

PUNTO 7 – Art. 25, c. 2, L. 133/1999: detassazione dei proventi di due eventi l'anno estesa alle SSD



c) COMMENTO | Criticità 2 di 4: quali SSD possono davvero optare per la L. 398/1991?

In sintesi. La norma richiama tutte le SSD dell'art. 6, c. 1, lett. c), ma il beneficio presuppone l'opzione per la L. 398/1991, che per le società è prevista solo se «senza fine di lucro». La circolare non coordina il Punto 7 con il Punto 1.

Cosa dice la circolare	Le società di capitali e cooperative «che si avvalgono del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991» possono beneficiare della detassazione «al ricorrere delle condizioni normativamente previste».
Il nodo	Le SSD accedono alla L. 398/1991 tramite l'art. 90, c. 1, L. 289/2002, riferito alle società «senza fine di lucro». Per il Notariato queste formule «sembrerebbero escludere» le SSD che conservano la facoltà di distribuire utili (art. 8, cc. 3 e 4, d.lgs. 36/2021).
Due letture	Il prospetto di sintesi vede nel Punto 7 una conferma della compatibilità tra art. 8 e L. 398/1991. La circolare però si limita a riprodurre la norma e non prende posizione sulla lucratività attenuata.
Cosa comporta	Per la SSD con facoltà distributiva il beneficio dipende da una questione aperta: prudenza fino a un chiarimento (v. Punto 1, criticità 5). Per la SSD con divieto assoluto di distribuzione il problema non si pone.

**PUNTO 7 – Art. 25, c. 2, L. 133/1999: detassazione dei proventi di due eventi
l'anno estesa alle SSD**



c) COMMENTO | Criticità 3 di 4: la raccolta fondi delle SSD e la lettura della Cassazione

In sintesi. La lett. b) rinvia ancora a una norma scritta per gli enti non commerciali. La circolare la estende alle SSD senza spiegare come; la Cassazione ne dà una lettura più ampia di quella della prassi.

Il testo	La lett. b) rinvia ancora all’art. 108, c. 2-bis, lett. a), TUIR, oggi art. 143, c. 3, lett. a), che riguarda i soli enti non commerciali. La novella non ha aggiornato il rinvio.
Cosa dice la circolare	Applica la lett. b) a tutte le SSD, per la raccolta «in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione». Nel 2018 la Commissione fiscale CONI la riservava alle ASD.
La Cassazione	Per Cass. n. 26811/2024 la concomitanza con celebrazioni «non ha una valenza normativa vincolante»: l’occasionalità si risolve nei due eventi annui. La Corte vi ha ricondotto le sponsorizzazioni di un torneo annuale, non imponibili «(né soggetti ad IVA)».
Cosa comporta	Per le SSD il rinvio vale come rinvio alle modalità della raccolta (occasionale, anche con offerte di modico valore). Sull’IVA la Cassazione diverge dalla prassi, che limita il beneficio all’IRES (circ. 18/E/2018, § 3.6): cautela.

PUNTO 7 – Art. 25, c. 2, L. 133/1999: detassazione dei proventi di due eventi l'anno estesa alle SSD



c) COMMENTO | Criticità 4 di 4: ciò che la circolare non dice

In sintesi. La circolare si ferma al perimetro soggettivo. Restano senza risposta la natura della novella, le conseguenze del superamento dei limiti e la posizione degli enti iscritti al RUNTS.

Natura della novella	Innovativa o ricognitiva? Per le SSD «senza fini di lucro» il beneficio spettava già (circ. 18/E/2018, § 3.6): la modifica conferma, non innova. Incerta la posizione delle altre SSD fino al 22 maggio 2026.
Superamento dei limiti	Non è chiarito se, oltre i 51.645,69 euro, concorra al reddito solo l'eccedenza (lettura coerente con la formula «per un importo non superiore») o l'intero importo; né cosa sia un «evento» (manifestazione di più giorni, torneo con più gare).
Enti iscritti al RUNTS	Dal 2026 le ASD iscritte al RUNTS non applicano la L. 398/1991 (art. 89, c. 1, lett. c), CTS) e perdono l'art. 25, c. 2; per le raccolte occasionali degli ETS non commerciali vale l'art. 79, c. 4, lett. a), CTS.
Cosa fare	Individuare al massimo due eventi entro il limite; redigere per ciascuno il rendiconto entro quattro mesi; verificare l'opzione per la L. 398/1991, lo statuto (Punto 1) e l'iscrizione al RASD.

PUNTO 7 – Art. 25, c. 2, L. 133/1999: detassazione dei proventi di due eventi l'anno estesa alle SSD



d) ESEMPIO COMPARATIVO | SSD a r.l. vicina al limite di 400.000 euro

Il caso. SSD a r.l. in L. 398/1991, con divieto statutario di distribuire utili. Dopo il 23 maggio 2026 tiene due eventi (torneo estivo e festa di fine stagione) con 46.000 euro di proventi connessi; gli altri proventi commerciali sono 370.000 euro.

Voce	Eventi entro l'art. 25, c. 2	Eventi fuori dall'art. 25, c. 2
1. Altri proventi commerciali	370.000	370.000
2. Proventi dei due eventi	46.000, esclusi	46.000, inclusi
3. Reddito forfetario sugli eventi (3%) → IRES (24%)	0 → 0	1.380 → 331
4. Proventi computati nel limite di 400.000	370.000	416.000
5. Regime L. 398/1991	Conservato	Cessa dal mese successivo al superamento

- **Risultato:** risparmio IRES modesto (331 euro), effetto decisivo sul limite. Senza l'art. 25, c. 2 (per esempio, senza rendiconto né riscontri contabili), i proventi salgono a 416.000 euro e la L. 398/1991 cessa dal mese successivo (art. 1, c. 2).
- **IVA dovuta in entrambi i casi:** con aliquota ipotetica del 22%, sui 46.000 euro la SSD addebita 10.120 euro e ne versa 5.060 con il forfait.

Importi ipotetici; coefficiente 3%, IRES 24%. Fonti: [circolare AdE n. 7/E/2026](#), Punto 7; [circ. 18/E/2018](#), §§ 3.1, 3.6, 3.7 e 6.8.

LE NUOVE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE



In data 15 settembre 2026 il Ministro per lo Sport e i Giovani, ha pubblicato un Decreto con il quale viene approvato l'elenco delle attività, alle quali viene riconosciuta la natura sportiva(dilettantistica), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 39/2021.

Si tratta delle seguenti otto attività sportive:

- Kurash;
- Gushtingiri;
- Yoga;
- Droni Fpv;
- Dodgeball;
- Speed Down;
- Tchoukball;
- Padbol.

LE NUOVE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE



Prossimamente il Dipartimento per lo Sport provvederà ad inserire le suddette attività nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, al fine di poterne riconoscere la natura dilettantistica e, conseguentemente, riconoscere l'ente sportivo che le pratica, quale "Ente Sportivo Dilettantistico".

Il Dipartimento sarà altresì tenuto a pubblicare i regolamenti tecnici a suo tempo trasmessi in sede di presentazione delle domande di riconoscimento sportivo, sia sul proprio sito istituzionale che nel Registro Nazionale.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, direttamente interessate dallo svolgimento di una o più delle nuove otto attività sportive, potranno pertanto presto presentare la domanda di riconoscimento sportivo all'Ente affiliante e godere pertanto delle diverse agevolazioni fiscali, contributive e amministrative, previste dalla specifica norma in materia di sport.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos